Giunta Regionale della Campania



Tavola Sinottica ex art. 16 dello Statuto Fondazione Donnaregina

Versione Originaria

DGRC 855/2010

Proposta di riforma approvata dal CdA nella seduta del 26 luglio 2011 Art.3 - Scopo -

Art. 3 - Scopo -

Art. 3 - Scopo -

3.1. Scopo della Fondazione è la Fondazione è la Fondazione e è la promozione, la diffusione, la fruizione e la preservazione delle opere contemporanee di arte visiva. 3.2. Per il conseguimento dello scopo la Fondazione: 3.2. Per il conseguimento dello scopi la Fondazione: 3.2. Per il conseguime	Art. 3 - Scopo -	Ari. 3 - Scopo -	Ari.5 - Scopo -
promozione, la diffusione, la fruizione e la preservazione delle opere contemporanee di preservazione delle opere contemporanee di arte visiva. 3.2. Per il conseguimento dello scopo la Fondazione: a) istituisce, promuove e gestisce musei, nonché integrati, centri d'arte e di cultura nel territorio della Regione (Campania, acquisendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte permanentemente o interinalmente nei propri accontemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati) Art. 3 Bis - Fondatore-Fondatore Istituzionale della - Fondazione duri Enti pubblici o di la Fondazione dome. Possono di contracti el autori e con concorrere a sossenere la 2- Persone fisiche o giuridiche, pub-Fondatore, ed enti di qualsiasi	1		
promozione, la diffusione, la fruizione e la preservazione delle opere contemporanee di preservazione delle opere contemporanee di arte visiva. 3.2. Per il conseguimento dello scopo la Fondazione: a) istituisce, promuove e gestisce musei, nonché integrati, centri d'arte e di cultura nel territorio della Regione (Campania, acquisendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte permanentemente o interinalmente nei propri accontemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati) Art. 3 Bis - Fondatore-Fondatore Istituzionale della - Fondazione duri Enti pubblici o di la Fondazione dome. Possono di contracti el autori e con concorrere a sossenere la 2- Persone fisiche o giuridiche, pub-Fondatore, ed enti di qualsiasi	Fondazione è la	promozione, la diffusione, la	ne alle modifiche all'art. 3 proposte
visiva. 3.2. Per il conseguimento dello scopo la Fondazione: a) istituisce, promuove e gartecipa alla costituzione di musei, sistemi apromuove e partecipa alla costituzione di musei apromuove e partecipa alla costituzione di musei i museali agregati, poli mu	promozione, la diffusione,	fruizione e la preservazione delle	
3.2. Per il conseguimento dello scopo la Fondazione: a) istituisce, promuove e gestisce musei, nonché centri d'arrie e di cultura nel territorio della Regione Campania, acquisendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti pubblici, con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanentemente o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), g), r), s), t), u), v), u), z) - (omissis) Art. 3 Bis – Fondatore: Art. 3 Bis – Fondatore: Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il Primo – Fondatore Istituzionale della Fondazione Donnaregina. Art. 3 Dis – Fondatore Campania ha istituito Primo – Fondatore Istituzionale della — Fondazione altri Enti pubblici o pitche o private, ed enti di qualsiasi			
scopo la Fondazione: a) 2. Per il conseguimento dello scopo la Fondazione: a) istituisce, promuove e gestisce musei, nonché centri d'arte e di cultura nel territorio della Regione Campania, acquisendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea de esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati) Art. 3 Bis – Fondatore: Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il primo Fondatore Istituzionale la Fondazione altri Enti pubblici o o private, ed enti di qualsiasi	preservazione delle opere	visiva.	
3.2. Per il conseguimento dello scopo la Fondazione: a) istituisce, promuove e gartecipa alla costituisce, promuove e gestisce musei, nonché scentri d'arte e di cultura nel territorio della Regione Campania, acquisendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati): Art. 3 Bis – Fondatore. Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il Primo Fondatore altri Enti pubblici o private, ed enti di qualsiasi	contemporanee di arte	3.2.Per il conseguimento dello	
dello scopo la Fondazione: a) istituisce, promuove e gestisce musei, nonché e museali aggregati, poli museali atemporanea o permanente, a mezo di contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti pubblici, con enti pubblici, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanentemente o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati) - (con	visiva.	scopo la Fondazione:	
museali aggregati, poli museali gestisce musei, nonche integrati, centri d'arte e di cultura nel territorio della Regione Campania, acquisendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati) Art. 3 Bis - Fondatore:-Fondatori Aggiunti o Sostenitori Art. 3 Bis - Fondatore:-Fondatore Istituzionale della Fondazione altri Enti pubblici o private, ed enti di qualsiasi	3.2. Per il conseguimento	a) promuove e partecipa alla	
gestisce musei, nonché integrati, centri d'arte e cultura centri d'arte e di cultura nel territorio della Regione Campania, acquisendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati)- Art. 3 Bis - Fondatore: Fondatori Aggiunti o Sostenitori Art. 3 Bis - Fondatore: Fondatore Istituzionale della Regione Campania, acquisendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contemporanea o econtemporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanentemente o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati)- Art. 3 Bis - Fondatore: Fondatori Aggiunti o Sostenitori Art. 3 bis - Fondatore; enti partecipanti; enti sostenitori. Art. 3 Bis - Fondatore: Fondatore Istituzionale della Regione Campania, acquisendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o accordi con enti pubblici o provate, ed enti di qualsiasi	dello scopo la Fondazione:	costituzione di musei, sistemi	
centri d'arte e di cultura nel territorio della Regione Campania, acquisendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), h), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati): Art. 3 Bis – Fondatore:-Fondatori Aggiunti o Sostenitori Art. 3 Bis – Fondatore:-Fondatore Istituzionale della Fondazione altri Enti pubblici o private, ed enti di qualsiasi	a) istituisce, promuove e	museali aggregati, poli museali	
Campania, acquisendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati) - (confe	gestisce musei, nonché	integrati, centri d'arte e cultura	
Campania, acquisendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contratti elo accordi con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati): Art. 3 Bis — Fondatore:—Fondatori Aggiunti o Sostenitori Art. 3 Bis — Fondatore:—Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il—1. La Regione Campania ha istituito Primo—Fondatore—Istituzionale della —Fondazione—Possono—Essa ha lo status di "Fondatore, pub-fondazione altri Enti pubblici o bliche o private, ed enti di qualsiasi	centri d'arte e di cultura	nel territorio della Regione	
via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati) Art. 3 Bis – Fondatore: Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il-primo Fondatore Istituzionale della Fondazione. Possono concorrere a sostenere la Fondazione altri Enti-pubblici o bliche o private, ed enti di qualsiasi			
via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte permanentemente o contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati) Art. 3 Bis – Fondatore: Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il-la Regione Campania ha istituito Primo Fondatore Istituzionale della Fondazione. Possono concorrere a sostenere la Fondazione altri Enti-pubblici o-bliche o private, ed enti di qualsiasi			
contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), i), i), i), i), i), i), i), i), i			
contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), i), i), i), i), i), i), i), i), i	permanente, a mezzo di	con enti pubblici, con enti	
enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati) Art. 3 Bis — Fondatore:—Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il Primo Fondatore Istituzionale della Fondazione altri Enti pubblici o contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati) Art. 3 Bis — Fondatore:—Fondatore:—Fondatore Istituzionale della Fondazione Donnaregina. Essa ha lo status di "Fondatore". 2. Persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ed enti di qualsiasi			
privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati) Art. 3 Bis — Fondatore.—Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il Primo Fondatore Istituzionale della Fondazione Possono concorrere a sostenere la Fondazione altri Enti pubblici o bliche o private, ed enti di qualsiasi			
collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanente mente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati)- (omissis) Art. 3 Bis – Fondatore: Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania ha istituito Primo Fondatore Istituzionale la Fondazione Donnaregina. della Fondazione. Possono Essa ha lo status di "Fondatore". concorrere a sostenere la 2. Persone fisiche o giuridiche, pub-Fondazione altri Enti pubblici o bliche o private, ed enti di qualsiasi	1 -	*	
interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati)=. Art. 3 Bis – Fondatore Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il- Primo Fondatore Istituzionale della Fondazione altri Enti pubblici o- Fondazione altri Enti pubblici o- Interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati)=. Art. 3 bis – Fondatore; enti partecipanti; enti sostenitori.			
in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), h), i), h), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (omissis) Art. 3 Bis – Fondatore Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il Primo Fondatore Istituzionale della Fondazione. Possono concorrere a sostenere la Fondazione altri Enti pubblici o bliche o private, ed enti di qualsiasi			
interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), n), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati) Art. 3 Bis - Fondatore:- Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il-la Fondazione Donnaregina. della Fondazione. Possono concorrere a sostenere la Fondazione altri Enti pubblici o-bliche o private, ed enti di qualsiasi			
musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati) Art. 3 Bis – Fondatore:- Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il la Fondazione Donnaregina. della Fondazione. Possono concorrere a sostenere la Fondazione altri Enti pubblici o bliche o private, ed enti di qualsiasi			
tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (omissis) Art. 3 Bis – Fondatore: Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il panti; enti sostenitori. Art. 3 bis – Fondatore; enti partecipanti; enti sostenitori. 1. La Regione Campania ha istituito Primo Fondatore Istituzionale la Fondazione Donnaregina. della Fondazione. Possono concorrere a sostenere la Fondazione fisiche o giuridiche, pub- Fondazione altri Enti pubblici o bliche o private, ed enti di qualsiasi			
3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (omissis) Art. 3 Bis – Fondatore Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il- Primo Fondatore Istituzionale della Fondazione. Possono concorrere a sostenere la Fondazione altri Enti pubblici o- bliche o private, ed enti di qualsiasi	_		
h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (omissis) Art. 3 Bis – Fondatore Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il panti; enti sostenitori. Art. 3 bis – Fondatore; enti partecipanti; enti sostenitori. 1. La Regione Campania ha istituito la Fondazione Donnaregina. della Fondazione. Possono Essa ha lo status di "Fondatore". concorrere a sostenere la Fondazione o bliche o private, ed enti di qualsiasi	1	,, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , 	
r), s), t), u), v), u), z) - (omissis) Art. 3 Bis – Fondatore Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il panti; enti sostenitori. 1. La Regione Campania è il la Fondazione Donnaregina. della Fondazione. Possono Essa ha lo status di "Fondatore". concorrere a sostenere la produzione possono bliche o private, ed enti di qualsiasi			
Art. 3 Bis – Fondatore Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il panti; enti sostenitori. 1. La Regione Campania è il la Fondazione Donnaregina. della Fondazione. Possono concorrere a sostenere la Fondazione fisiche o giuridiche, pub- Fondazione altri Enti pubblici o bliche o private, ed enti di qualsiasi			
Art. 3 Bis – Fondatore Fondatori Aggiunti o Sostenitori 1. La Regione Campania è il partecipanti; enti sostenitori. 1. La Regione Campania è il la Fondazione Donnaregina. della Fondazione. Possono concorrere a sostenere la Fondazione fisiche o giuridiche, pub- Fondazione altri Enti pubblici o bliche o private, ed enti di qualsiasi			
1. La Regione Campania è il la Regione Campania ha istituito Primo Fondatore Istituzionale la Fondazione Donnaregina. della Fondazione. Possono Essa ha lo status di "Fondatore". concorrere a sostenere la la Persone fisiche o giuridiche, pubfondazione altri Enti pubblici o bliche o private, ed enti di qualsiasi	(
1. La Regione Campania è il la Regione Campania ha istituito Primo Fondatore Istituzionale la Fondazione Donnaregina. della Fondazione. Possono Essa ha lo status di "Fondatore". concorrere a sostenere la 2. Persone fisiche o giuridiche, pubfondazione altri Enti pubblici o bliche o private, ed enti di qualsiasi		Aut 2 Dia Fondatono	Aut 2 hig Fondatona auti nautaci
1. La Regione Campania è il-1. La Regione Campania ha istituito Primo Fondatore Istituzionale la Fondazione Donnaregina. della Fondazione. Possono Essa ha lo status di "Fondatore". concorrere a sostenere la 2. Persone fisiche o giuridiche, pub- Fondazione altri Enti pubblici o bliche o private, ed enti di qualsiasi			_
Primo Fondatore Istituzionale la Fondazione Donnaregina. della Fondazione. Possono Essa ha lo status di "Fondatore". concorrere a sostenere la 2. Persone fisiche o giuridiche, pub- Fondazione altri Enti pubblici o bliche o private, ed enti di qualsiasi		Tonautori Aggiunti o Sostentiori	punu, enu sosienuori.
Primo Fondatore Istituzionale la Fondazione Donnaregina. della Fondazione. Possono Essa ha lo status di "Fondatore". concorrere a sostenere la 2. Persone fisiche o giuridiche, pub- Fondazione altri Enti pubblici o bliche o private, ed enti di qualsiasi			
della Fondazione. Possono Essa ha lo status di "Fondatore". concorrere a sostenere la 2. Persone fisiche o giuridiche, pub- Fondazione altri Enti pubblici o bliche o private, ed enti di qualsiasi			
concorrere a sostenere la 2. Persone fisiche o giuridiche, pub- Fondazione altri Enti pubblici o bliche o private, ed enti di qualsiasi			
Fondazione altri Enti pubblici o bliche o private, ed enti di qualsiasi			
privati che sono tipo possono assumere lo Status di			
		privati che sono	tipo po ssono assumere lo Status di

convenzionalmente indicati in "ente partecipante". questo Statuto come Fondatori I soggetti, che aspirino a tale status, rivolgono istanza scritta al Consiglio Aggiunti. 2. Potrà inoltre concorrere allo di Amministrazione: sviluppo della Fondazione a) offrendo al patrimonio della Fonqualunque altra persona fisica o dazione un contributo economico di giuridica che assumerà la particolare rilievo; denominazione di Sostenitore. b) obbligandosi al versamento perio-Tali soggetti dovranno dico di somme destinate alle iniziative intervenire, per almeno tre della Fondazione. -con contributi 3. Il Consiglio di Amministrazione economici destinati al sostegno esamina l'istanza secondo criteri di della gestione della Fondazione. | compatibilità con le finalità statutarie 3. Per assumere lo Status di della Fondazione e di congruità del Fondatore Aggiunto e/o di contributo economico. Sostenitore gli Enti dovranno 4. Ogni ente partecipante ha diritto di presentare richiesta scritta al nominare un membro del Consiglio di Consiglio di Amministrazione Amministrazione. Gli enti partecipandella Fondazione con domanda ti non possono superare il numero di che, a pena di inammissibilità, due. 5.L'inadempimento dell'obbligazione dovrà contenere: -a) l'ammontare dell'apporto che periodica, assunta ai sensi del seconsi intende destinare al do comma di questo articolo, determipatrimonio, con la precisazione na di per sé la perdita dello status di delle modalità della sua ente partecipante e la decadenza del concretizzazione; b) consigliere di amministrazione nomil'obbligazione ad effettuare nato dall'ente inadempiente. A quel'apporto nei termini precisati st'ultimo nulla è dovuto in restituzionella domanda; c) l'obbligo di ne. dichiarare con atto scritto di \6. E' istituita la categoria degli "enti voler concorrere al patrimonio sostenitori". La qualifica spetta ai della Fondazione nella misura soggetti, pubblici o privati, persone indicata. Qualora il CdA ritenga giuridiche o fisiche, che si obbligano che gli apporti proposti siano a versare periodicamente un contribudeterminanti nel definire risorse- to economico e che soddisfino, a giued iniziative della Fondazione, dizio del Consiglio di Amministrazioesso potrà apportare modifiche ne, i criteri di compatibilità e congruialla composizione del medesimo tà stabiliti nel terzo comma di questo articolo. 4. L'accettazione della richiesta è I soci sostenitori hanno diritto di norimessa al giudizio del CdA, minare un membro del Comitato salvo con riferimento scientifico. La nomina avviene a magall'ingresso dei primi Fondatori gioranza di voti all'interno della cate-Aggiunti, per i quali ogni **goria.** determinazione è rimessa al-Presidente della Giunta-Regionale, che individuerà con il· medesimo atto anche lenecessarie modifiche alla-

composizione del CdA.

versamento dovrà

5. Il contributo annuale dei-Sostenitori non può essereinferiore a quanto di anno inanno stabilito dal Consiglio di-Amministrazione e l'impegno al-

	formalizzato a mezzo di atto di	
	impegno con firma autenticata.	
	6. Il riconoscimento dello status	
	di Sostenitore è effettuato dal-	_
	CdA della Fondazione entro 90-	
	giorni dalla data nella quale è -	
	pervenuta la richiesta di	
	acquisizione di tale Status e sia-	
	stata perfezionata, nelle forme di	
	legge, l'elargizione e/o l'impegno	
	a favore della Fondazione.	
	7. Lo status di Fondatore	
	Aggiunto si perde nel caso nel-	
	quale non si sia provveduto ad-	
	effettuare l'apporto promesso nei	
	modi stabiliti dal CdA.	
	8. Lo status di Sostenitore si	
	perde alla scadenza del triennio	
	e/o nel caso in cui non si sia-	
	provveduto al versamento delle-	
	somme promesse entro i termini e	
	con le modalità definite dal CdA.	
	9. I Fondatori Aggiunti ed i	_
	Sostenitori non possono in alcun-	
	modo ripetere i contributi	
	versati, né possono rivendicare	
	alcun diritto sul patrimonio della	
	1	
	Fondazione.	
Art 4 - Patrimonio e		Art 4 - Patrimonio e Fondi per la Ge-
Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione -	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Ge-
Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione -		stione –
	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per	_
Fondi per la Gestione -	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione -	stione — (modifiche consequenziali alla ipote- si di riforma approvata dal CdA)
Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione
Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa
Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione
Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni
Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla Fondatrice Regione	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo.
Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla Fondatrice Regione Campania ed è	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo.	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere
Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla Fondatrice Regione Campania ed è rappresentata dai beni	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità,
Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla Fondatrice Regione Campania ed è rappresentata dai beni indicati nell'atto	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni,	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano
Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla Fondatrice Regione Campania ed è rappresentata dai beni indicati nell'atto costitutivo.	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura
Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla Fondatrice Regione Campania ed è rappresentata dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della
Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla Fondatrice Regione Campania ed è rappresentata dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché mediante il
4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla Fondatrice Regione Campania ed è rappresentata dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché mediante il contributo economico di eventuali
4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla Fondatrice Regione Campania ed è rappresentata dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché con l'apporto	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché mediante il
4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla Fondatrice Regione Campania ed è rappresentata dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché con l'apporto che intenderanno destinare	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché mediante il contributo economico di eventuali enti partecipanti di cui all'art. 3 bis.
4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla Fondatrice Regione Campania ed è rappresentata dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché con l'apporto che intenderanno destinare eventuali Fondatori aggiunti o	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché mediante il contributo economico di eventuali enti partecipanti di cui all'art. 3 bis. - L commi 4.3., 4.4 e 4,5 non
4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla Fondatrice Regione Campania ed è rappresentata dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché con l'apporto che intenderanno destinare eventuali Fondatori aggiunti o Sostenitori.	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché mediante il contributo economico di eventuali enti partecipanti di cui all'art. 3 bis.
4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla Fondatrice Regione Campania ed è rappresentata dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione.	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché con l'apporto che intenderanno destinare eventuali Fondatori aggiunti o Sostenitori. 4.3. La Fondazione provvede al	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché mediante il contributo economico di eventuali enti partecipanti di cui all'art. 3 bis. - L commi 4.3., 4.4 e 4,5 non
Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla Fondatrice Regione Campania ed è rappresentata dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione. 4.3. La Fondazione	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché con l'apporto che intenderanno destinare eventuali Fondatori aggiunti o Sostenitori. 4.3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi ed	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché mediante il contributo economico di eventuali enti partecipanti di cui all'art. 3 bis. - L commi 4.3., 4.4 e 4,5 non
4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla Fondatrice Regione Campania ed è rappresentata dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione. 4.3. La Fondazione provvede al conseguimento	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché con l'apporto che intenderanno destinare eventuali Fondatori aggiunti o Sostenitori. 4.3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi ed alla realizzazione dei suoi	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché mediante il contributo economico di eventuali enti partecipanti di cui all'art. 3 bis.
Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla Fondatrice Regione Campania ed è rappresentata dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione. 4.3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione - 4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché con l'apporto che intenderanno destinare eventuali Fondatori aggiunti o Sostenitori. 4.3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi ed	stione – (modifiche consequenziali alla ipotesi di riforma approvata dal CdA) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché mediante il contributo economico di eventuali enti partecipanti di cui all'art. 3 bis. - L commi 4.3., 4.4 e 4,5 non

patrimoniali,

con le patrimoniali e delle erogazioni

assegnazioni annuali della non destinate all'incremento del

erogazioni rientrano le sponsorizzazioni che la Fondazione riceve per le singole iniziative ed	Rientrano nelle erogazioni destinate alle attività istituzionali le assegnazioni annuali della Regione Campania, le elargizioni ed erogazioni da chiunque effettuate e le sponsorizzazioni che la Fondazione riceve per le	
Art. 6 - Consiglio di Amministrazione -	Art. 6 - Consiglio di Amministrazione -	Art. 6 Consiglio di Amministrazione
Amministrazione è composto di tre membri nominati così come previsto nel successivo comma 6.4. 6.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (anni) e possono essere confermati. 6.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio e, salvo loro rinunzia, ad un compenso che sarà stabilito dal Consiglio stesso. 6.4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente della Regione Campania ed è composto: - da un componente della stessa Giunta che assume la carica di Presidente e che conserva tale carica per i cinque anni del mandato, anche se cessa dalla funzione di componente della Giunta Regionale; - da un esperto d'arte	Amministrazione è formato da tre membri nominati dal Presidente della Regione Campania ed è così composto: - a) il Presidente della Fondazione, scelto trasoggetti di comprovata esperienza giuridica economica e manageriale; b) un esperto d'arte contemporanea di rinomanza internazionale e di conclamato prestigio; c) un rappresentante del mondo accademico esperto in comunicazione, valutazione e marketing strategico nel settore della promozione culturale. 6.2. In caso di ingresso di Fondatori Aggiunti, il CdA si compone di sette membri, dei quali, quattro, compreso il Presidente del CdA, nominati dal Presidente della Regione Campania, e tre membri nominati dai Fondatori Aggiunti, tra persone che abbiano le medesime qualificazioni indicatenel precedente comma. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni e possono essere-	a) Il Presidente della Fondazione, scelto tra soggetti di larga esperienza giuridica, economica e manageriale. b) un esperto di arte contemporanea di rilevante prestigio; c) un esperto di gestione ed amministrazione. 2. Due ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti alla categoria degli enti partecipanti. Se questi ultimi sono in numero di uno o di due, ciascuno di essi nomina un membro del Consiglio di Amministrazione, che pertanto verrà a comporsi di quattro o cinque membri. 3. In conformità alla disposizione di cui all'art.9 del presente Statuto, le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto di chi

di conclamato prestigio designato dal Presidente della Regione; - da un giurista designato dallo stesso Presidente della Regione.	partecipati, controllati o comunque sottoposti alla direzione e controllo della	Non sono formulate modifiche al- l'art. 6 comma 3.
Art. 7 -Poteri del Consiglio di Amministrazione -	Art. 7 -Poteri del Consiglio di Amministrazione -	Art. 7 -Poteri del Consiglio di Ammi- nistrazione -
Vice Presidente; - ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria; - fissa i criteri per la ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione; - approva ogni semestre il programma di attività della Fondazione; - approva entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro l'aprile successivo il conto consuntivo; - delibera sulla riforma dello Statuto; - redige regolamenti per l'ottimale funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti; - nomina il Direttore-Generale della Fondazione; - delibera in ordine all'assunzione, alla gestione e all'avanzamento	patrimonio e la gestione finanziaria; - fissa i criteri per la ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione; - approva ogni semestre il programma di attività della Fondazione; - approva entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro l'aprile successivo il conto consuntivo; - delibera sulla riforma dello Statuto; - redige regolamenti per l'ottimale funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti; - delibera in ordine all'assunzione, alla gestione e-all'avanzamento del personale, nell'osservanza dei regolamenti interni, se esistenti; - delibera su quanto proposto dal Comitato Scientifico e su quanto richiesto dal Fondatore Regione Campania.	Non sono formulate modifiche al- l'art. 7.
Art. 11 - Comitato Scientifico -	Art. 11 - Comitato Consultivo - per l'Arte e la Cultura -	Art.11 – Comitato Scientifico per l'ar- te e la cultura

Scientifico è composto di (tre) membri compreso il Presidente della Fondazione che lo presiede; in caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente. 11.2. Gli altri due membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra critici d'arte, storici dell'arte e direttori di musei di arte contemporanea. 11.3. I componenti del Comitato scientifico restano in carica tre anni. 11.4., 11.5, (omissis); 11.6. I componenti del Comitato Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio e, salvoloro rinunzia, ad un compenso che sarà	composto di 5 membri. Tre sono nominati dal Presidente della Regione Campania fra critici d'arte, storici dell'arte, direttori di musei di arte contemporanea. Gli altri due membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che individua un componente fra i Direttori di Musei dichiarati di interesse regionale ed un componente tra i titolari di gallerie private presenti nel territorio regionale. 11.2. I componenti del Comitato di nomina presidenziale restano in carica 4 anni. 11.3. Il Comitato Consultivo per l'Arte e la Cultura assolve la precipua funzione di coordinare le politiche di settore in un'ottica di partecipazione condivisa. 11.4., 11.5, (confermati).	2. La nomina deve cadere su personalità di prestigio, critici d'arte, storici dell'arte, direttori di musei di arte contemporanea, direttori di musei dichiarati di interesse regionale. 3. I membri del comitato scientifico per l'arte e la cultura restano in carica tre anni. 4. L'ufficio di membro del comitato scientifico ha carattere gratuito. Ai membri del comitato scientifico i quali siano residenti in loaclità diverse da Napoli, è dovuto il rimborso delle effettive spese di viaggio e dell'eventuale alloggio. Il CdA non si è espresso in ordine alla modifica di cui all'art.11.6 for-
Art. 13 - Direttore Generale -	Regione Campania. Art. 13 - Direttore Generale -	Art. 13 - Direttore Generale -
viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti esperti in materie di arte contemporanea e di management per aver svolto attività amministrativa presso privati o enti pubblici. 13.2. Al Direttore Generale compete: - la direzione del museo che fra capo alla	nominato dal Presidente della Giunta Regionale a seguito di previo concorso internazionale preordinato ad individuare una rosa di soggetti esperti in materie di arte contemporanea e management. Il Direttore generale dura in carica 5 anni e può essere confermato per una sola volta. 13.2. Al Direttore Generale compete: - la direzione del museo che fra	Tra i requisiti indicati avrà particola- re rilievo attività già prestate per iden- tiche o analoghe funzioni all'interno di strutture museali. 13.2. L'ufficio di direttore generale

Generale compete Direzione del PoloMuseale della Fondazione: - l'obbligo di predisporre i programmi semestrali della Fondazione, avendo Fondazione, cura di corredarli del corredarli del parere prima Scientifico, Amministrazione;

- bozza dei bilanci preventivi e consuntivi;
- adeguatamente ogni capo programmazione, sottoposti all'esame Consiglio Amministrazione Comitato Scientifico:
- la facoltà di proporre l'assunzione е l'avanzamento di unità personale (sia della Fondazione, sia dei Musei) di ogni ordine e grado per funzione ogni edincombenza:
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- è responsabile dell'effettuazione attività programmate;
- dirige gli uffici ed il personale della Fondazione e dei Musei.

del Polo Museale Fondazione:

- l'obbligo di predisporre i programmi semestrali della avendo cura di del parere Comitato Consultivo per l'Arte e di la Cultura, prima di inoltrarli al inoltrarli al Consiglio di Consiglio di Amministrazione;
- l'obbligo di predisporre la - l'obbligo di predisporre bozza dei bilanci preventivi e consuntivi;
- l'obbligo prevedere di l'obbligo di istruire nell'ambito della funzione di forme degli ordini del giorno collaborazione istituzionale con del gli operatori di settore pubblici e di privati attraverso la stipula di del apposite convenzioni annuali. Il Direttore Generale, sentito il Comitato Consultivo (dico Scientifico) propone Consiglio di Amministrazione la previsione forme di partenariato stabile tra la **Fondazione** e collezionisti, galleristi ed espositori pubblici e privati ai quali aprire, tramite spazi dedicati, la struttura museale per l'esposizione interinale di d'arte opere contemporanea mostre e. delle tematiche.
 - l'obbligo di istruire adeguatamente ogni capo degli ordini del giorno sottoposti all'esame del Consiglio Amministrazione e del Comitato Scientifico;
 - la facoltà di proporre l'assunzione e l'avanzamento di unità personale (sia della Fondazione, sia dei Musei) di ogni ordine e grado per ogni funzione ed incombenza;
 - dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Amministrazione;
 - è responsabile dell'effettuazione delle attività programmate;
 - dirige gli uffici ed il personale della Fondazione e dei Musei.
 - 13.3. I compensi attribuiti al Direttore Generale, possono superare i limiti previsti

Generale compete la Direzione que sottoposti alla direzione e controldella lo della Regione Campania.

> Il CdA non si è espresso sulle modifiche formulate ai commi 13.2 e ss. del dalla DGRC n. 855/2010.

	dalle vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia per i direttori generali e/o presidenti delle società e/o degli entipartecipati, controllati o comunque sottoposti alla direzione e controllo della Regione Campania.	
Art.16 - Modifiche allo Statuto della Fondazione -	Art.16 - Modifiche allo Statuto della Fondazione -	Art.16 - Modifiche allo Statuto della Fondazione
in questo Statuto potranno essere modificate solo per iniziativa della Giunta regionale della Campania. 16.2. La richiesta di modificazione dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale è indicata la norma che si intende modificare e la nuova versione proposta. 16.3. Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica siano esaminate dal Consiglio di Amministrazione in una sessione straordinaria e quindi votate; 16.4.La proposta dal modifica è approvata dal	questo Statuto potranno essere modificate solo per iniziativa della Giunta regionale della Campania. 16.2. La richiesta di modificazione dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale è indicata la norma che si intende modificare e la nuova versione proposta. 16.3. Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica siano esaminate dal Consiglio di Amministrazione in una sessione straordinaria e quindi votate; 16.4.La proposta di modifica si	II CdA non si è espresso sulle modifiche formulate al comma 16.4 dalla DGRC n. 855/2010.